

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

Il credito scolastico viene espresso con numero intero, da attribuire nell'ambito di bande di oscillazione indicate nella tabella A allegata al Decreto legislativo 62/2017, che riporta la corrispondenza tra la media ("M") dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito: si veda la Tabella A (Decreto legislativo 62/2017).

Di norma il punteggio massimo del credito scolastico conseguibile negli ultimi tre anni è complessivamente di 40 punti, così distribuiti:

- massimo 12 punti per il terzo anno;
- massimo 13 punti per il quarto anno;
- massimo 15 punti per il quinto anno.

L'attribuzione del credito scolastico si basa sulla media dei voti e prevede che, nel caso di medie non intere, per i decimali compresi fra $x.01$ e $x.50$ incluso (con $x = 6$ o 7 o 8 o 9), si applichi il punteggio minimo nella banda di oscillazione prevista dalla tabella A allegata al Decreto legislativo 62/2017 (ad esempio: nel caso di "7.2" come media dei voti conseguita al terzo anno, sarà dato "9" come punteggio); mentre dai decimali $x.51$ e superiori sarà attribuito il punteggio massimo (ad esempio: nel caso di "7.7" come media dei voti conseguita al terzo anno, sarà dato "10" come punteggio).

Per le medie inferiori a $x.51$ il Consiglio di Classe potrà procedere all'attribuzione del punteggio massimo della banda di riferimento, tenendo conto della presenza delle seguenti condizioni:

- (A) la partecipazione attiva e costruttiva alle attività complementari e integrative della didattica, organizzate dalla scuola e inserite nella progettualità del P.T.O.F., con eventuali ricadute verificabili negli apprendimenti e nel voto di condotta; in particolare la partecipazione ai progetti finanziati con fondi PNRR ed organizzati in orario extrascolastico.
- (B) la partecipazione a progetti P.C.T.O., con un livello di competenza raggiunto almeno "intermedio" e con eventuali ricadute verificabili negli apprendimenti e nel voto di condotta.

Il punteggio attribuito a ciascuna attività afferente al punto (A) sarà di 0.20 (lo stesso punteggio che veniva precedentemente attribuito al "credito formativo interno"). Per quanto riguarda i PCTO, saranno valutati con il medesimo punteggio di 0.20 solo i percorsi eccedenti quelli richiesti per il raggiungimento delle 90 ore necessarie.

Il Consiglio di classe, nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico per le voci (A) e (B), tiene conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Si specifica che la Legge 150/2024 di modifica del D. Lgs. 62/2017 all'articolo 15, dopo il comma 2 ha inserito il comma 2-bis che recita: " Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi".

Il che significa che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento nello scrutinio finale è pari o superiore a nove decimi.

Credito e abbreviazione per merito

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il Consiglio di Classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l'ultimo anno non frequentato).